



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

**CRITERI COMUNALI
RELATIVI AL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2009

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio dal 11.06.2009 al 26.06.2009

Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio dal 22.06.2009 al 07.07.2009
Ai sensi dell'art. 86 del vigente Statuto Comunale

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

Art. 1	Normativa di riferimento
Art. 2	Validità del Regolamento
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio
Art. 5	Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 6	Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento
Art. 7	Autorizzazioni stagionali e temporanee
Art. 8	Cessazione dell'attività
Art. 9	Impatto acustico ed ambientale
Art. 10	Rilascio dell'autorizzazione
Art. 11	Diniogo dell'autorizzazione
Art. 12	Revoca dell'autorizzazione
Art. 13	Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio
Art. 14	Orari dei pubblici esercizi di somministrazione
Art. 15	Istallazione di videogiochi nei pubblici esercizi
Art. 16	Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi
Art. 17	Divieto di somministrazione di superalcolici e codice etico

PARTE SECONDA DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Art. 18	Localizzazione. Ambito geografico ed ambientale. Suddivisione abitati, insediamenti economici, commerciali e di servizio
Art. 19	Andamento popolazione residente e movimento demografico. Popolazione residente al 31/12/2007.

PARTE TERZA LA SOMMINISTRAZIONE A CALUSCO D'ADDA

Art. 20	Situazione degli esercizi pubblici alla entrata in vigore del presente regolamento
---------	--

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PER LO SVOLTIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 21	Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento
Art. 22	Criteri di programmazione e limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione posti nell'interesse generale
Art. 23	Distanze tra esercizi e da luoghi particolari, prescrizioni per attività a prevalente apertura serale
Art. 24	Circoli privati e Sedi si associazione di proprietà comunale

PARTE QUINTA SANZIONI

Art. 25	Disposizioni di legge in materia
---------	----------------------------------

PARTE SESTA NORME TRANSITORE

Art. 26	Competenze per l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e sanzionatori
---------	--

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ;
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia 6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003" ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile con la legislazione speciale regionale e nazionale ;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30 successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità biennale, tuttavia ai sensi della legge regionale n° 30/2003, possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione .

I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003 .

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altro provvedimento comunale in materia.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni :

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità

relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, nonché della DGR n° 6919 del 2 aprile 2008 , tutte le attività di somministrazione sotto elencate possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività produttiva ad efficacia immediata:

- a. mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b. in residenze private non aperte al pubblico;
- c. su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15;
- d. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. In aggiunta ai criteri distintivi del pubblico spettacolo individuati dalla giurisprudenza della Cassazione penale, l'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico , autorizzato ai sensi del R.D n° 773/1931 T.U.L.P.S.
- e. negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- f. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- g. presso il domicilio del consumatore;
- h. alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- i. relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Per quanto concerne lo svolgimento di attività agrituristiche, come espressamente definite dagli artt. 151 e 152 della l.r. 05.12.2008, n. 31, dovrà essere inoltrata Dichiarazione di Avvio di Attività (D.D.A.), come definita dall'art. 154 della suindicata legge, fermo restando la conformità dei locali interessati dal loro svolgimento ai disposti di cui agli artt. 155 e 156.

Qualora le suddette attività elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP deve essere allegata la specifica scheda per la notifica di cui al *D.d.c. Regione Lombardia n. 790 del 02.02.2009* ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti CE n° 852-853-854-882 , *ad eccezione dei casi in cui l'attività svolta ai sensi dei medesimi Regolamenti risulti soggetta a riconoscimento.*

Art. 4

Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande , deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento devono essere allegati :

- 1) planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. sottoscritta da tecnico abilitato ; dalle planimetrie dello stato di fatto o di progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del DM n° 564/1992 .
- 2) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge , o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale competente tramite lo Sportello Unico comunale.
- 4) certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi ove previsti .
- 5) la documentazione di previsione di impatto acustico,
- 6) *la D.I.A.P.* ai fini della registrazione, che lo sportello unico inoltrerà alla competente ASL ;
- 7) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare .

La documentazione di cui ai punti 1,2,3,5,6 e 7 può essere presentata al comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9 comma 8 della L.R n° 30/2003 .

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende : fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico , o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti".

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione lo sportello unico rilascerà al richiedente una ricevuta contenente l'indicazione dell'ufficio competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si potrà prendere visione degli atti.

Per le procedure e tempistiche si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Con l'entrata in vigore della normativa regionale è stata istituita una TIPOLOGIA UNICA così definita: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". Gli esercizi pubblici di tipologia unica possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Nell'ambito della tipologia unica si possono assumere le seguenti denominazioni:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2. Le denominazioni di cui al precedente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. n. 30 del 24.12.2003.

3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al comma 1, qualora nello stesso esercizio svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Art. 6

Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comunque adeguata all'attività di cui all'art. 5.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL competente, per il tramite dell'ufficio comunale competente, la prevista D.I.A.P. per l'idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento .

Nella comunicazione effettuata al Comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992. Si ricorda che la superficie adibita a locali di lavorazione dovrà essere prevista nella misura del 50% commisurata alla superficie totale di somministrazione* (*da chiarire in quanto la limitazione di superficie è sostituita nell'attuale versione legislativa con la definizione di idoneo spazio di preparazione) .

Il Comune provvederà ad aggiornare l'autorizzazione a seguito dell'ampliamento.

Art. 7

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 . Le suddette attività temporanee ai sensi della legge regionale n° 30/2003 comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 15 giorni consecutivi.

Le Dichiarazione di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo del comune almeno 30 giorni prima dell'inizio di tali attività, contestualmente o successivamente alla eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico qualora necessario per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea.

Non è previsto lo svolgimento, su tutto il territorio comunale, di attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande .

In occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea deve comunque avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria stabilita dal Regolamento CE n° 852/2004 e dalla legge regionale n° 8/2007 mediante presentazione all'amministrazione comunale della prevista *D.I.A.P.* che successivamente sarà inviata alla competente ASL .

Le *D.I.A.P.* per attività temporanea di somministrazione e la notifica igienico sanitaria collegata , necessaria per la registrazione ai sensi del Regolamento CE n° 852, devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 8

Cessazione dell'attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita *D.I.A.P.* scritta allegando l'autorizzazione stessa . Analogamente in caso di subingresso, il titolare dell'autorizzazione o il subentrante nell'autorizzazione di cui si chiede la

reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione originariamente rilasciata entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Art. 9 Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001 ; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Nell'ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici potranno essere individuate apposite limitazioni , qualora il pubblico esercizio volesse svolgere anche attività di intrattenimento .

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L' autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande , senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo .

L'autorizzazione alla somministrazione abilita all'installazione ed alla gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 circa il numero massimo di videogiochi installabili e l'obbligo di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato , nonché dell'esposizione della Tabella Giochi Proibiti .

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) il richiedente e l'eventuale preposto alla conduzione *devono* essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 e 6 della Legge Regionale n.30/2003; è *prescritto il possesso del controllo aziendale H.A.C.C.P. ai sensi del Regolamento Comunitario n. 852/2004, dal conduttore e dagli eventuali preposti o dipendenti;*
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 11

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931 , le autorizzazioni di cui all'art. 4 sono revocate nei seguenti casi :

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza , non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , si intendono le seguenti fattispecie:

1. In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
2. Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
3. Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;

4. Ritardo nella presentazione della *D.I.A.P.* per cause non imputabili al richiedente;
5. Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 13

Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all' avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate ;
- c) semplice scrittura privata anche non autenticata, fermo restando la necessità al fine della successiva iscrizione al registro imprese della sottoscrizione del relativo atto pubblico notarile .

Nel caso di subingresso per atto tra vivi ,l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30 ; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante .

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. *In ogni caso dovrà essere presentata apposita D.I.A.P.*

Art. 14

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 15

Istallazione di videogiochi nei pubblici esercizi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' possibile l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- f) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 TULPS.

Art. 16

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza del pubblico esercizio di somministrazione.

Art. 17

Divieto di somministrazione di superalcolici e codice etico

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo, nel corso di sagre o fiere e simili, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto. Inoltre, fermo restando le disposizioni di legge in materia di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori, in riferimento all'art. 19 della D.G.R. n. 6495 del 28.04.2008 in materia di prevenzione del consumo degli alcolici tra i minori, il Comune predispone un codice etico e interventi mirati al contenimento di questo fenomeno d'accordo con altre istituzioni, enti e associazioni imprenditoriali.

PARTE SECONDA DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Art. 18

Localizzazione. Ambito geografico ed ambientale. Suddivisione abitati, insediamenti economici, commerciali e di servizio

- **Localizzazione:** Calusco d'Adda è situato in Alta Italia, più precisamente in Lombardia, in Provincia di Bergamo, a 45°41'309" di latitudine nord e 9°28'213" di longitudine est (Piazza S. Fedele), ad una altitudine di 272 mt sul livello del mare.. Il territorio comunale ha una estensione di circa 8,5 kmq. Si trova a 18,5 km da Bergamo, capoluogo di Provincia e confina a nord-ovest con Villa d'Adda, a nord-est con Carvico e ad est con Terno d'Isola e Sotto il Monte Giovanni XXIII. A sud confina con Solza e Medolago e ad ovest è delimitato dal fiume Adda e confina con Paderno d'Adda, Robbiate e Cornate d'Adda (Provincia di Lecco).
I collegamenti tra il territorio comunale ed il resto della Provincia, del Lecchese ed il Milanese avvengono principalmente tramite le strade provinciali 166, che attraversa l'Adda mediante il Ponte S. Michele, e 170 (Rivierasca). E' inoltre presente la Stazione ferroviaria della linea Milano-Bergamo (Via Carnate).
- **Ambito geografico ed ambientale:** Si colloca lungo il lembo tra la Pianura Padana e le prime propaggini delle Prealpi Orobie, a ridosso dell'Adda, nel settore occidentale dell'Isola Bergamasca. Gli elementi morfologici del territorio di Calusco appartengono agli ambiti delle Prealpi Bergamasche e dell'apparato morenico di Villa d'Adda. I rilievi si concentrano nella porzione nord ed in passato erano costituiti dal Montegiglio e dai declivi collinari ad esso legati e da quelli di Villa d'Adda e Carvico. Oggi il Montegiglio è quasi interamente scavato dalle attività di Cava dell'Italcementi. Ad est del territorio comunale persiste la presenza del Parco Adda Nord, mentre ad est, la zona delle brughiere, fa parte del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del Monte Canto e Bedesco.

- **Suddivisione degli abitati o dei quartieri:** L'ambito territoriale sul quale il Comune di Calusco d'Adda esercita le sue funzioni ed i suoi poteri, e costituito da borgate storicamente riconosciute dalla comunità: **Baccanello, Calusco Centro, Capora, Luprita, Montello, Torre, Vanzone.**
- **Gli insediamenti produttivi:** sono per lo più localizzati lungo le direttrici principali. Esiste sul territorio un ambito destinato a prevalente attività artigianale sito in concomitanza della direttrice della Rivieraasca. Persiste altresì Italcementi con la cemenzeria "Nuova Calusco" ormai di storica memoria ma tuttora in esercizio.
- **Gli esercizi commerciali e di servizio:** sono prevalentemente presenti sulle direttrici di Via Marconi e di Via Rivieraasca, con il persistere di negozi anche nelle vie interne quali Via Vittorio Emanuele e Via S. Croce.

Art. 19

Andamento popolazione residente e movimento demografico. Popolazione residente al 31/12/2007.

Andamento popolazione residente negli ultimi 10 anni (1997-2007)


ANNI	TOTALE	DIFF. Anno precedente n.	DIFF. Anno precedente %	Famiglie	Maschi	% SUL TOTALE	FEMMINE	% SUL TOTALE	DIFF. NEL PERIODO N.	DIFF. NEL PERIODO %
1997	7946			2890	3960	49,83	3976	50,17		
1998	8002	56		2918	4022		3980			
1999	7963	-39		2951	4031		3932			
2000	7968	5		2975	4028		3940			
2001	8048			3015	4075		3773			
2002	8035			-	4044		3991			
2003	8085			3138	4078		4007			
2004	8067			3146	4068		3999			
2005	8071			3187	4070		4001			
2006	8125			3222	4081		4044			
2007	8218			3271	4134		4084			

Dati ufficiali censimento 20.10.2001
8052

m 4059 f 3993

totale


Andamento popolazione residente 1997/2007




Movimento demografico negli ultimi 10 anni (1997/2007)

ANNI	NATI	DECEDUTI	SALDO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO MIGRATORIO	SALDO TOTALE	TOTALE POPOLAZIONE
1997	74	60	+ 14	171	243	- 72	- 58	7946
1998	61	55	+ 6	226	176	+ 50	+ 56	8002
1999	62	66	- 4	202	237	- 35	- 39	7963
2000	81	54	+ 27	246	268	- 22	+ 5	7968
2001							Dati ufficiali censimento	8052
2002	58	80	- 22	236	242	- 6	- 28	8035
2003	74	63	+ 11	308	269	+ 39	+ 50	8085
2004	74	56	+ 18	216	252	- 36	- 18	8067
2005	81	64	+ 17	232	245	- 13	+ 4	8071
2006	81	69	- 8	316	254	+ 62	- 54	8125
2007	85	56	+ 29	329	265	+ 64	+ 93	8218


Saldo migratorio 1997/2007



Saldo nati/deceduti 1997/2007



Popolazione fluttuante 1997/2007



PARTE TERZA LA SOMMINISTRAZIONE A CALUSCO D'ADDA

Art. 20

Situazione degli esercizi pubblici alla entrata in vigore del presente regolamento

Persistono sul territorio del Comune di Calusco d'Adda i seguenti pubblici esercizi:

al 31 dicembre 2008

- RESIDENTI Comune di Calusco d'Adda: n. 8.299
- PUBBLICI ESERCIZI n. 42 (pari a 1 locale x 197 abitanti media globale)

al febbraio 2008 (ultimo dato disponibile)

- RESIDENTI Regione Lombardia: n. 9.642.406
- PUBBLICI ESERCIZI n. 35.640 (pari a 1 locale x 270 abitanti media globale)

I suddetti dati statistici indicano che gli esercizi pubblici esistenti sul territorio di Calusco d'Adda superano la media regionale.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 21

Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento

Aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n° 30, e nel rispetto della DGR Regione Lombardia n° 6495 del 2 aprile 2008, del D.P.R 13

dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995 , nonché della Decisione dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza AS 399 del 14 giugno 2007 in tema di applicabilità dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge n° 248/06 alle attività di somministrazione, l'Amministrazione comunale di Calusco d'Adda, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso unitamente nonché tutte le attività commerciali presenti.

A tal fine, si provvede a suddividere l'intero territorio comunale in tre zone, considerandone alcune come sature ed altre esenti da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

L'amministrazione comunale , al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile:

- a. dei nuovi insediamenti in fase di determinazione;
- b. dell'andamento demografico della popolazione residente;
- c. della popolazione fluttuante ;
- d. dei flussi turistici ;
- e. della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- f. della quantificazione della domanda e dell'offerta.

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, per la cui individuazione si deve fare riferimento alla Planimetria allegata :

ZONA 1, (così come individuata nell'allegata planimetria con il colore rosso);

ZONA 2, (così come individuata nell'allegata planimetria con il colore giallo);

ZONA 3, (così come individuata nell'allegata planimetria con il colore verde) .

Art. 22

Criteria di programmazione e limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione posti nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto previsto ai punti 9,10,11 e 12 della DGR n° 6495/2008, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche,architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, si individuano i seguenti criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e/o richieste di trasferimento di esistenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande :

criterio : DOTAZIONE PARCHEGGI ad uso esclusivo della clientela, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità; tali spazi a parcheggio devono considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli minimi già previsti dalla normativa urbanistica vigente per le strutture a destinazione commerciale ;

ZONA 1 – si determina la necessità di vincolare il numero degli esercizi a quelli esistenti, indicando comunque la possibilità di subentro in caso di cessazione dell'attività da parte dell'esercente;

ZONA 2 - l'esercente dovrà avere il possesso di spazi pari ad almeno il 100% della SLP del nuovo pubblico esercizio nella misura di un posto auto /25 mq. di area destinata a parcheggio con stalli di sosta fissati in 2,5x5 mt circa per posto auto. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è consentito monetizzare i medesimi fino al massimo del 50% di quanto richiesto;

ZONA 3 - l'esercente dovrà avere il possesso di spazi pari ad almeno il 50% della SLP del nuovo pubblico esercizio nella misura di un posto auto /25 mq. di area destinata a parcheggio con stalli di sosta fissati in 2,5x5 mt circa per posto auto.. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti NON è consentito monetizzare salvo diverse previsioni di Piano Urbanistico.

Per SLP (Superficie Lorda di Pavimento) si fa riferimento alla seguente definizione :

“si intende per SLP la somma (della proiezione sul piano orizzontale) delle superfici dei singoli piani, fuori ed entro terra, dell'edificio delimitate dal profilo esterno delle pareti perimetrali, compresa la superficie degli eventuali soppalchi, misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché della proiezione orizzontale degli spazi destinati ai collegamenti verticali quali scale, vani ascensori, montacarichi”.

Gli spazi richiesti e destinati a parcheggio dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente (risultante da atto di proprietà o dal contratto di affitto degli spazi precisamente identificati, contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio) , liberamente e facilmente accessibili al pubblico sia al chiuso che all'aperto e potranno essere reperiti entro una distanza massima di metri 150 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dal pubblico esercizio di cui si chiede l'apertura.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Nel caso di:

- a) trasferimento di un pubblico esercizio funzionante alla data di entrata in vigore del presente regolamento in altra zona di riferimento (esclusa la ZONA 1) è possibile la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio nella misura del 50%, in questo caso non sarà possibile l'apertura di nuovo esercizio se non decorsi 5 anni dal trasferimento;
- b) ampliamento permanente della superficie di un pubblico esercizio se l'ampliamento è superiore a 20 mq. e limitatamente alla superficie oggetto dell'ampliamento è possibile la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio nella misura del 50%.
- c) ampliamento permanente della superficie di un pubblico esercizio se l'ampliamento è inferiore a 20 mq. non sono dovuti ulteriori spazi di parcheggio, se non quelli già esistenti.

Si precisa che non è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di esistenti, all'interno delle zone agricole così come individuate dal vigente PRG .

Le prescrizioni sopra descritte per le zone del territorio comunale, relative alla necessità di reperimento di spazi fisici destinati a parcheggi, NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti all'atto di approvazione del presente Piano, salvo interruzioni attività per revoca o cessazioni definitive ad iniziativa del titolare .

Per ciò che concerne l'ammontare della eventuale monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio che il richiedente non fosse in grado di reperire, la misura economica verrà stabilita da apposito provvedimento predisposto dalla Giunta Comunale.

Gli introiti relativi ai parcheggi richiesti per le nuove attività, derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi non reperiti, saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per realizzare idonei spazi di parcheggio a servizio dell'intera collettività nelle zone ritenute più funzionali al godimento dei servizi e delle attività economiche, nonché per fare fronte alle spese di manutenzione dei parcheggi pubblici esistenti .

In caso di nuove aperture di pubblico esercizio di somministrazione , così come di pubblico trattenimento con somministrazione complementare e secondaria, all'interno di condomini di civile residenza, all'atto della richiesta dovrà essere fornita copia dell'atto di assenso dell'assemblea condominiale nel quale si espliciti la possibilità di esercitare tale attività all'interno dello stabile in base a quanto previsto dal regolamento condominiale , nonché le eventuali limitazioni previste per l'esercizio dell'attività medesima .

Art. 23

Distanze tra esercizi e da luoghi particolari, prescrizioni per attività a prevalente apertura serale

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o mediante mezzi mobili è fissata una distanza di :

- b) 50 mt. da scuole di ogni ordine e grado e luoghi di culto.
- c) 300 mt da esercizi già esistenti ed operanti.

Tali distanze sono conteggiate con riferimento ad ogni lato del perimetro del luogo tutelato e al criterio del percorso pedonale più breve .

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare potenziali problematiche di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi al solo scopo complementare di intrattenimento della clientela, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco ed anche in riferimento all'interno ed esterno del pubblico esercizio.

Art. 24

Circoli privati, sedi di associazione di proprietà comunale

Si applica quanto previsto dal D.P.R. 04.04.2001 n. 235 e tenuto conto di quanto previsto nel T.U.L.P.S. N. 773 del 18.06.1931 e Regolamento attuativo R.D. n. 635 del 06.05.1940.

PARTE QUINTA SANZIONI

Art. 25

Disposizioni di legge in materia

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero i requisiti di cui agli artt. 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del R.D. 773/1931.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 3, del R.D. 773/1931.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17ter e 17quater del R.D. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 05.12.1983 n: 90 (Norme di attuazione della L.R. 24.11.1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689 del 24.11.1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Si evidenziano le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1031 n. 773

Art. 17bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 59,60,75, 75bis, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. (omissis)
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

Art. 17ter

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221bis il Pubblico Ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione, ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorso trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 17quater

1. Per le violazioni previste dall'art. 17bis e dall'art. 221bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17ter.

PARTE SESTA NORME TRANSITORE

Art. 26

Competenze per l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori e sanzionatori

Le autorizzazioni all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio è affidata all'Ufficio Commercio del Comune di Calusco d'Adda, fermo restando l'avvio dello Sportello Unico alle Attività Produttive.

Al Responsabile del Servizio o dell'Ufficio Vigilanza spetta il rilascio dei provvedimenti di diffida, decadenza, determinazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.